

SPECIALE LEGGE DI STABILITÀ  
**3 | Risparmio e lotta al nero****Imposta sostitutiva**  
Il prelievo sulla rivalutazione del Tfr  
passa dall'11 al 17 per cento**20%**  
La nuova aliquota di tassazione  
che si deve applicare ai Fondi pensione

# Polizze vita, esenzione ridotta

## Detassata la copertura del rischio demografico, non il rendimento finanziario

**Marco Piazza**

Il disegno di legge di stabilità riscrive parte della tassazione sulle **rendite finanziarie**.

### Enti non commerciali

I **dividendi** percepiti da enti non commerciali residenti non sono soggetti a ritenuta e attualmente concorrono a formare il reddito imponibile Ires nella misura del 5%. A partire dal 1° gennaio 2015, i dividendi percepiti concorreranno a formare il reddito nella

### FONDAZIONI E ONLUS

I dividendi percepiti dagli enti non commerciali concorreranno al reddito nella misura del 7,4 per cento

### IL MECCANISMO

Super prelievo al 61% per gli utili dei trust trasparenti: si somma l'aliquota del 43% con l'Ires pagata dalla società

misura del 77,74%.

Questa percentuale conduce a un livello di tassazione complessiva del reddito lordo prodotto dalla società partecipata e percepito indirettamente dall'ente non commerciale pari al 43%, l'aliquota marginale per le persone fisiche. Infatti, la società che distribuisce il dividendo avrà scontato l'Ires nella misura del 27,5%.

Il dividendo netto, tassato al 77,74%, subirà in capo all'ente non commerciale un'imposta del 15,5%.

Fra i soggetti interessati, vi sono le fondazioni e i trust residenti in Italia, il cui regime fiscale è equiparato a quello degli enti non commerciali. La modifica normativa erode i vantaggi fiscali che la previdente legislazione assicura-

va ai trust opachi residenti con funzione di holding.

La tassazione dei trust trasparenti i cui beneficiari siano persone fisiche è diventata eccessiva: il 43% del 77,74% è infatti 33,4%, che sommato al 27,5% pagato dalla società che ha distribuito il dividendo porta il carico fiscale complessivo al 61% del reddito prodotto dalla società indirettamente percepito dal beneficiario. Si auspica che il campo di applicazione della nuova base imponibile sia circoscritto ai trust opachi.

Ricordiamo che, per quanto riguarda, invece, il caso di realizzo delle partecipazioni, le plusvalenze qualificate concorrono alla formazione del reddito nella misura del 49,72%, mentre quelle non qualificate sono soggette all'imposta sostitutiva del 26%.

### Polizze vita

Attualmente i capitali percepiti dai beneficiari di polizze vita in caso di morte dell'assicurato sono esenti dall'Irpef. L'esenzione trova il suo fondamento nella funzione previdenziale della polizza.

Spesso però accade che la polizza sia sottoscritta da persone anziane. In questi casi il rischio demografico è molto alto e quindi, per evitare costi eccessivi a carico del contraente, viene stabilito nel contratto assicurativo che - in caso di morte dell'assicurato - il maggior capitale corrisposto dall'impresa assicurativa ai beneficiari rispetto al valore intrinseco della polizza sia contenuto in percentuali molto basse del valore della polizza al momento dell'evento o dei premi pagati; il che - secondo alcuni uffici - snatura il contenuto previdenziale del contratto. Forse per evitare possibili contenziosi fondati su valutazioni soggettive, lo schema di disegno di legge stabilisce

che l'esenzione dall'Irpef sia limitata alla parte di capitale erogato in caso di morte dell'assicurato a copertura del rischio demografico. In pratica, la differenza fra il capitale erogato alla scadenza e il totale dei premi versati sarà esente solo per la parte erogata dalla compagnia in più rispetto al valore della polizza al momento del decesso; per la parte residua sarà tassata al 26% (o con la minore aliquota prevista se la polizza è investita in titoli tassati al 12,5%) in capo ai beneficiari.

Dovrebbe in questo modo essere scongiurato il proliferare di avvisi di accertamento motivati sull'abuso dello strumento assicurativo a scopi meramente fiscali.

Resta ferma la non applicazione delle imposte di successione anche perché il capitale viene percepito dai beneficiari per diritto proprio e non per diritto successorio. Nulla cambia nel caso di riscatto della polizza da parte del contraente: i proventi continuano ad essere tassati al 26% (o con la minor aliquota del 12,5%).

In ogni caso si ricorda che dall'imposta sostitutiva sarà deducibile l'imposta sul valore dei contratti assicurativi (Ivca) prelevata annualmente, a titolo d'acconto, dagli intermediari. Ci si chiede, comunque, perché ora che le polizze sono in sostanza equiparate ad ogni altro strumento finanziario, le minusvalenze realizzate (a causa del fatto che si tratta di prodotti finanziari annoverati nell'articolo 67, comma 1, lettera c quinquies del Testo unico) non siano deducibili.

### Fondi pensione

L'imposta sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi pensione passa dall'11,5% al 20%, con effetto dal periodo d'imposta 2015.

Redditi "di capitale" e "diversi" derivanti dai titoli pubblici e



**IN SINTESI****NON PROFIT**

I dividendi degli enti non profit residenti oggi concorrono a formare il reddito imponibile Ires per il 5%. Con le nuove regole, concorreranno a formare il reddito nella misura del 77,74%. Questa percentuale conduce a una tassazione complessiva del reddito lordo prodotto dalla società partecipata e percepito indirettamente dall'ente del 43%. La società che distribuisce il dividendo avrà scontato l'Ires nella misura del 27,5%. Il dividendo netto, tassato al 77,74%, subirà in capo all'ente non commerciale un'imposta del 15,5%

**FONDI PENSIONE**

L'imposta sostitutiva sul risultato ottenuto dai fondi pensione passa dall'11,5% al 20% dal 2015. I redditi di capitale e diversi derivanti dai titoli pubblici e degli enti sovranazionali ed equiparati, oltre che dalle obbligazioni emesse dagli Stati White list e dai relativi enti territoriali, concorrono a formare il reddito di gestione nei limiti del rapporto fra le disposizioni vigenti e il 20%. Presumibilmente nei limiti del rapporto fra il 12,5% e il 20%, cioè nella percentuale del 62,5%. La ritenuta sui dividendi corrisposti ai fondi pensione Ue e See White list resta all'11%

degli enti sovranazionali ed equiparati nonché dalle obbligazioni emesse dagli Stati White list e dai relativi enti territoriali concorrono a formare il reddito di gestione nei limiti del rapporto fra le disposizioni vigenti e il 20%. Presumibilmente nei limiti del rapporto fra il 12,5% e il 20%, cioè nella percentuale del 62,5%. La ritenuta sui dividendi corrisposti ai fondi pensione Ue e See White list resta all'11%.

**Rivalutazione Tfr**

Viene elevata dall'11% al 17% l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi Tfr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA